

Regolamento per la disciplina dei referendum comunali

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. ___ del ____)

I N D I C E

Capo I - Della presentazione del referendum.

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Comitato promotore
- ART. 3 - Comitato di Garanzia
- ART. 4 - Esame del quesito referendario
- ART. 5 - La modalità di raccolta delle firme
- ART. 6 - Autenticazione delle firme
- ART. 7 - Verifica di ammissibilità tecnica ed indizione
- ART. 8 - Sospensione del referendum
- ART. 9 - Svolgimento di più referendum

Capo II - Delle modalità di svolgimento della consultazione.

- ART. 10 - Ufficio elettorale comunale
- ART. 11 - Gli aventi diritto al voto
- ART. 12 - Le liste degli aventi diritto al voto
- ART. 13 - Le sezioni elettorali
- ART. 14 - Assegnazione degli spazi elettorali
- ART. 15 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale
- ART. 16 - Costituzione dei seggi elettorali
- ART. 17 - I rappresentanti del Comitato promotore
- ART. 18 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni
- ART. 19 - Operazioni preliminari
- ART. 20 - Apertura dei seggi e durata della votazione
- ART. 21 - Atti preliminari allo scrutinio
- ART. 22 - Lo scrutinio
- ART. 23 - Conclusione delle operazioni di scrutinio

Capo III - Dell'esito della consultazione.

- ART. 24 - Sull'esito del referendum

Capo IV - Delle disposizioni finali.

- ART. 25 - Norme di rinvio
- ART. 26 - Entrata in vigore

ALLEGATI: MODELLO SCHEDA DI VOTAZIONE
MODELLO RACCOLTA FIRME

ART. 1 - Oggetto

1 - In applicazione dell'art.8 del T.U.E.L. e dell'art.67 dello Statuto comunale, sono ammessi referendum di tipo abrogativo o consultivo, su materie di esclusiva competenza comunale, ai quali hanno diritto di partecipare tutti i cittadini che alla data della consultazione risultano iscritti nelle liste elettorali.

2 - La votazione per i referendum si svolge a suffragio universale, col voto diretto, libero e segreto, di norma in una delle domeniche del mese di maggio dalle ore otto alle ore ventidue.

In caso di convocazione dei comizi elettorali per elezioni politiche, europee, amministrative, regionali, le votazioni si tengono in una delle domeniche del mese di ottobre.

3 - La proposta referendaria deve indicare sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini e deve riguardare materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi.

ART. 2 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in "Comitato promotore" e devono presentare richiesta ed allegata proposta scritta al Sindaco entro la data del 15 novembre di ciascun anno; al quesito deve essere allegata una relazione esplicativa sui motivi della richiesta referendaria.

2. Il Comitato promotore deve essere composto da un numero di elettori non inferiore a dieci che devono certificare la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune contestualmente alla presentazione della proposta della quale la segreteria del Comune dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

ART. 3 - Comitato di Garanzia

1 - Sull'ammissibilità dei referendum si pronuncia, entro il 31 gennaio e decidendo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il "Comitato di garanzia".

2 - Il Comitato di garanzia è composto dal Difensore civico, che lo presiede, e da quattro componenti, scelti tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Funge da segretario del Comitato di garanzia un dipendente comunale addetto al servizio elettorale.

3 - Qualora il Difensore civico non sia stato nominato il Comitato è presieduto dal Segretario comunale, che esercita le funzioni attribuite dal presente regolamento allo stesso difensore civico.

4 - Non possono far parte del Comitato di garanzia il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e coloro che hanno rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con il Sindaco, nonché i cittadini appartenenti al Comitato promotore del referendum.

5 - Coloro che, possedendo i requisiti richiesti, intendono essere nominati come Garanti possono, entro il 15 dicembre di ogni anno, presentare domanda al Sindaco che provvede ad inserirli in un

apposito elenco dal quale vengono sorteggiati in seduta pubblica; il sorteggio ha luogo entro il 20 dicembre.

6 - Qualora le domande per l'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente risultino inferiori al numero dei componenti da sorteggiare, le funzioni del Comitato di garanzia vengono esercitate dal Difensore civico.

ART. 4 - Esame del quesito referendario

1 - Il Comitato di garanzia, entro il 31 gennaio, verifica:

a) che il quesito non riguarda materie non ammesse dallo Statuto e dalle leggi;

b) che il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, tale da non suscitare dubbi nell'elettore che è chiamato a votare.

c) che i componenti del Comitato promotore siano nelle condizioni previste dallo Statuto e che sia stata rispettata la procedura di presentazione del quesito.

2 - Se il Comitato di garanzia, a maggioranza assoluta ritiene che il quesito non sia univoco, chiaro e sintetico convoca una delegazione del Comitato dei promotori con la quale concorda una formulazione più chiara del quesito; di tale accordo viene redatto processo verbale sottoscritto sia dal Comitato di garanzia che dai rappresentanti del Comitato promotore che devono dimostrare di agire in nome e per conto del Comitato medesimo.

3 - Dichiarata l'ammissibilità del quesito, il Comitato di garanzia, entro cinque giorni dalla sua pronuncia, ne dà comunicazione motivata al Comitato Promotore ed al Sindaco il quale entro cinque giorni emana apposita ordinanza contenente la procedura di svolgimento del referendum.

ART. 5 - La modalità di raccolta delle firme

1 - A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo dell'ordinanza del Sindaco ed entro il termine perentorio di trenta giorni da tale data, gli elettori possono sottoscrivere la proposta del Comitato promotore sugli appositi moduli forniti dal Comune e contenenti il testo del quesito preventivamente vidimati dal segretario comunale.

2 - Ciascuna firma apposta sul modulo deve essere accompagnata dall'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, e dagli estremi del documento di identità personale esibito.

3 - La raccolta delle firme avviene presso il municipio, in apposito spazio, negli orari di apertura al pubblico, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzati.

4 - Le firme raccolte devono corrispondere al 15% del numero degli elettori al 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

ART. 6 - Autenticazione delle firme

1 - Le firme possono essere autenticate da un notaio, dal segretario comunale, dal Sindaco, dagli assessori, dai dipendenti

comunali incaricati dal Sindaco, e dai consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità al Sindaco.

2 - L'autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ciascun modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica.

3 - I moduli autenticati vanno consegnati ai promotori della raccolta delle firme che devono esibire apposita delega rilasciata dal Comitato promotore.

4 - Gli uffici comunali procedono alla certificazione della condizione di elettore di tutti i sottoscrittori entro dieci giorni dalla richiesta: tale certificazione può essere anche collettiva ed avvenire sullo stesso modello dove sono state apposte le firme.

5 - I modelli contenenti le firme autenticate vengono riconsegnati al Comitato promotore che deve provvedere al loro deposito presso l'ufficio del Comitato di garanzia, che ha sede presso l'ufficio del Difensore civico, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine assegnato di cui al precedente art.5, comma 1.

ART. 7 - Verifica di ammissibilità tecnica ed indizione

1 - Il Comitato di garanzia, che si riunisce entro cinque giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari, verifica il numero delle firme raccolte e la corrispondenza al disposto dello Statuto, la regolarità della certificazione, la corretta autenticazione.

2 - Il Comitato di garanzia comunica la data della propria seduta al Comitato promotore il quale può far partecipare un proprio rappresentante alla seduta medesima ma senza diritto di voto.

3 - Dell'ammissione tecnica del referendum il Comitato dei garanti dà comunicazione immediata al Sindaco che entro 5 giorni convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria per decidere sull'eventuale accoglimento dei contenuti del quesito, evitando in tal modo la consultazione popolare.

4 - Se il Consiglio delibera di recepire il quesito referendario emanando propri atti, lo comunica al Comitato promotore ed al Comitato di garanzia; quest'ultimo decide se il contenuto del quesito è stato sostanzialmente soddisfatto, sicché è venuto meno l'oggetto del referendum, o se invece gli atti emanati soddisfano soltanto parzialmente l'oggetto del quesito e la consultazione deve comunque tenersi.

5 - In tal caso il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, con proprio decreto, indice il referendum, fissandone la data. Dell'indizione del referendum viene data comunicazione dal Sindaco al Prefetto. Il decreto deve essere adottato almeno 45 giorni prima della data fissata per la consultazione popolare.

6 - All'uopo la Giunta Comunale, con separati atti, introduce la necessaria variazione al bilancio di previsione, sottoponendola alla ratifica dell'organo consiliare.

ART. 8 - Sospensione del referendum

- 1 - Il referendum viene sospeso qualora, dopo la sua indizione, venga sciolto il Consiglio e vengano indette nuove elezioni.
- 2 - Qualora il nuovo Consiglio eletto non abbia recepito i contenuti del quesito già presentato entro 120 giorni dal suo insediamento, il Sindaco sarà obbligato a dar corso alla consultazione referendaria sospesa.

ART. 9 - Svolgimento di più referendum

- 1 - Nella medesima tornata referendaria non si possono svolgere più di tre referendum; se i quesiti referendari regolarmente presentati sono più di tre vengono indetti quelli presentati per primi, rinviando gli altri alla tornata dell'anno successivo.
- 2 - I referendum comunali non possono svolgersi in coincidenza con le elezioni comunali. I Referendum si tengono di preferenza in concomitanza con altre consultazioni referendarie, salvo il caso di convocazione di comizi elettorali.
- 3 - Nel corso dello stesso mandato amministrativo lo stesso quesito referendario non può essere ammesso più di una volta e se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere comunque riproposto prima di cinque anni dalla data di presentazione.
- 4 - Non si possono svolgere referendum negli ultimi sei mesi del mandato sindacale e consiliare, né durante i primi sei mesi dal loro insediamento.

ART.10 - Ufficio elettorale comunale

- 1 - Successivamente al decreto di indizione, con deliberazione della Giunta comunale viene costituito l'ufficio elettorale per lo svolgimento della consultazione referendaria. L'ufficio è presieduto dal Segretario comunale.

ART. 11 - Gli aventi diritto al voto

- 1 - Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione dinamica effettuata e che abbiano compiuto il diciottesimo anno alla data della consultazione.

ART. 12 - Le liste degli aventi diritto al voto

- 1 - Le liste elettorali di ciascuna sezione, vengono consegnate ai Presidenti di seggio all'atto dell'insediamento; una copia di tali liste verrà affissa all'interno del seggio in posizione tale da poter essere consultata dagli elettori.

ART. 13 - Le sezioni elettorali

- 1 - Ogni elettore viene assegnato alla sezione nel cui ambito territoriale egli ha la dimora abituale risultante dagli atti comunali.
- 2 - Il Sindaco indica per ciascuna sezione il luogo di ubicazione che è riportato sulla tessera elettorale.
- 3 - Mediante pubblici manifesti il Sindaco rende nota l'ubicazione dei seggi elettorali, la parte di territorio comunale assegnata a ciascuna di esse, la data e l'oggetto della consultazione,

l'orario di svolgimento delle votazioni, la documentazione da esibire al Presidente di seggio per poter esercitare il diritto al voto e le modalità di svolgimento del voto medesimo.

ART. 14 - Assegnazione degli spazi elettorali

1 - Il Comitato promotore, i partiti politici, le associazioni ed i comitati elettorali di sostegno, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria, possono chiedere al Sindaco, con domanda scritta, la concessione di idonei spazi elettorali per l'affissione dei manifesti nonché l'uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda.

2 - Entro il quindicesimo giorno antecedente la consultazione referendaria la Giunta Comunale esamina le domande e se validamente prodotte assegna gli spazi elettorali e fissa le modalità di uso dei luoghi e dei locali pubblici per le attività di propaganda.

3 - Gli spazi elettorali ed i luoghi di propaganda vanno assegnati in parti eguali tra sostenitori ed oppositori dei quesiti referendari.

ART. 15 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

1 - Il materiale elettorale va affisso negli appositi spazi assegnati ed è fatto divieto di cessione o scambio degli stessi tra le diverse organizzazioni.

2 - Il materiale elettorale affisso deve sempre contenere l'indicazione dell'organizzazione che è responsabile anche di eventuali irregolarità.

3 - È fatto divieto di affissione al di fuori degli spazi assegnati, di qualsiasi stampato o manifesto che, anche in forma indiretta, può propagandare la consultazione referendaria.

4 - È vietato il lancio di manifesti elettorali di ogni tipo e dimensione da autovetture in movimento o ferme in luogo pubblico.

5 - L'attività di propaganda elettorale si conclude alle ore ventiquattro del secondo giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 16 - Costituzione dei seggi elettorali

1 - L'ufficio elettorale di ciascuna sezione è costituito dal Presidente, dal segretario e da tre scrutatori, uno dei quali assume, a scelta del Presidente, la funzione di vicepresidente e ne fa le veci in caso di assenza od impedimento temporaneo.

Il segretario del seggio è nominato dal presidente, che lo sceglie tra gli elettori. I compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono determinati in misura pari a quella stabilita dalla legge per i referendum nazionali.

2 - Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco, entro 10 giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra tutti coloro che hanno fatto pervenire domanda almeno 30 giorni prima della data fissata per la consultazione.

3 - Possono presentare domanda per la nomina a Presidente di seggio tutti coloro che sono in possesso di diploma di laurea che

verranno inclusi in apposito elenco; possono altresì presentare domanda tutti coloro che sono forniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado i quali verranno sorteggiati se l'elenco dei laureati risulterà esaurito.

4 - Tra tutti coloro che hanno fatto pervenire domanda in tempo utile si procede a sorteggio in pubblica seduta ed i nominativi sorteggiati, salvo impedimenti, verranno nominati dal Sindaco entro il termine di cui al precedente comma 2.

5 - Non possono essere nominati Presidenti di seggio i consiglieri comunali ed i membri della Giunta comunale, nonché i componenti del comitato promotore.

6 - Il Sindaco nomina gli scrutatori che vengono sorteggiati in pubblica seduta, entro 10 giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra tutti coloro che sono compresi nell'elenco formato in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 30 aprile 1999, n.120.

7- La tutela dell'ordine pubblico presso i seggi elettorali è assicurata, di norma, dalla polizia locale.

ART. 17 - I rappresentanti del Comitato promotore

1 - Il Comitato promotore dei referendum ha la facoltà di designare presso ciascun seggio elettorale due rappresentanti la cui nomina, scritta su carta libera ed autenticata a norma di legge, va presentata all'ufficio elettorale comunale o al Presidente del seggio al momento dell'insediamento o, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

2 - I rappresentanti del Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e possono far inserire a verbale proprie dichiarazioni aventi ad oggetto operazioni di voto ed atti relativi compiuti dai componenti del seggio nell'esercizio della loro funzione.

3 - I rappresentanti del Comitato promotore possono portare all'interno dell'edificio delle votazioni segni distintivi del proprio ruolo ma non possono svolgere propaganda elettorale.

ART. 18 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni

1 - Alle ore 16 del giorno precedente la votazione viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:

- a) il bollo comunale della sezione;
- b) le liste degli elettori;
- c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario;
- d) copia del verbale di nomina degli scrutatori;
- e) pacco sigillato contenente le schede di votazione;
- f) due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
- g) le matite copiative per l'espressione del voto;
- h) materiale di cancelleria e quant'altro occorrente alle operazioni di voto;
- i) le designazioni dei rappresentanti del Comitato promotore eventualmente pervenute.

2 - Se all'atto dell'insediamento non sono presenti tutti o qualcuno degli scrutatori il Presidente di seggio li sostituisce con cittadini aventi diritto al voto, presenti al seggio e che dimostrino la loro condizione di elettori.

ART. 19 - Operazioni preliminari

1 - Verificata la regolare costituzione del seggio ed il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, facendo vidimare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.

2 - Il Presidente verifica che la sala delle votazioni sia accessibile ai portatori di handicap; in caso contrario decide di far votare gli iscritti non deambulanti presso altre sezioni esenti da barriere architettoniche, comunicando tale decisione all'ufficio elettorale comunale.

3 - Di tutte le decisioni assunte viene redatto apposito verbale.

ART. 20 - Apertura dei seggi e durata della votazione

1 - Alle ore otto del giorno fissato per le operazioni di voto il Presidente dichiara aperta la votazione che si concluderà alle ore ventidue dello stesso giorno.

2 - Per l'esercizio del diritto di voto ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento; egli è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da due componenti del seggio.

3 - L'espressione del voto viene attestata sugli appositi elenchi di sezione tenuti dagli scrutatori.

4 - Gli elettori impediti che devono essere accompagnati in cabina devono esibire apposito certificato medico e dichiarare le generalità della persona scelta come accompagnatore; questi deve essere un elettore e può accompagnare una sola persona, perciò sul certificato elettorale viene indicato che ha accompagnato un elettore impedito al seggio.

5 - È valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell'apposito spazio della scheda, tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l'elettore.

6 - Alle ore ventidue il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, consentendo l'esercizio del diritto a tutte le persone che a tale ora si trovano nel seggio elettorale o nell'edificio dove è ubicato il seggio.

ART. 21 - Atti preliminari allo scrutinio

1 - terminate le operazioni elettorali e dichiarata chiusa la votazione viene effettuato il conteggio delle schede vidimate e non utilizzate, nonché delle schede non vidimate, provvedendo a chiuderle nelle apposite buste che vengono rimesse all'ufficio elettorale, unitamente alle liste elettorali di sezione appositamente firmate da tutti i componenti del seggio.

2 - Il Presidente ed il segretario compilano la parte del verbale relativa alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver verificato la correttezza di tutte le operazioni finora svolte.

ART. 22 - Lo scrutinio

1 - Nel disporre le operazioni di spoglio delle schede il Presidente stabilisce l'ordine di successione tra i diversi referendum in base alla priorità di presentazione dei quesiti.

2 - Nelle operazioni di spoglio il Presidente o uno scrutatore proclama ad alta voce l'espressione del voto contenuto in ciascuna scheda estratta dall'urna; nel contempo si provvede a compilare le apposite tabelle di scrutinio, comunicando ad alta voce il numero dei voti raggiunti ad ogni scheda scrutinata.

3 - I rappresentanti del Comitato promotore assistono alle operazioni di scrutinio e possono contestare le decisioni del Presidente facendone verbalizzare le motivazioni.

4 - Il voto è valido ogni qual volta si può desumere la volontà dell'elettore, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le consultazioni referendarie nazionali.

ART. 23 - Conclusione delle operazioni di scrutinio

1 - Alla fine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione del plico contenente le schede valide e quelle nulle, la tabella degli scrutini ed il verbale delle operazioni di voto.

2 - Il plico viene inviato all'ufficio elettorale comunale che ne rilascia ricevuta per il Presidente del seggio elettorale.

3 - L'ufficio elettorale, entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, con la presenza di un membro del Comitato di garanzia e di un rappresentante del Comitato promotore, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, procede:

- alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
- all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle;
- all'assegnazione definitiva, previo esame e decisione, dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati

4 - Entro le 24 ore successive si riunisce il Comitato di garanzia, presenti un rappresentante del Comitato promotore, il Segretario comunale ed il Sindaco, per verificare la legalità delle operazioni di voto, sulla base delle risultanze trasmesse dall'ufficio elettorale.

5 - Verificato il raggiungimento del quorum strutturale indicato nello Statuto, il referendum viene dichiarato valido ed il quesito si intende accolto se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei votanti per come indicata nello Statuto medesimo.

ART. 24 - Sull'esito del referendum

1 - Il Sindaco comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante manifesti pubblici ed affissione all'albo pretorio.

2 - Entro 60 giorni dalla consultazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio comunale per

deliberare sull'esito del voto. Il consiglio comunale si pronuncia nei trenta giorni successivi.

3 - Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto.

4 - Il referendum ha esito positivo se il quesito posto ha ottenuto il consenso del 50% + 1 dei voti validamente espressi.

5 - Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

6 - Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

7 - Nelle more della decisione consiliare gli effetti del referendum restano sospesi.

ART. 25 - Norme di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.

ART. 26 - Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

ITER PER L'INDIZIONE DI REFERENDUM COMUNALI

- Entro il 15 novembre: presentazione proposta di referendum da parte del Comitato promotore;
- Entro il 31 gennaio: pronuncia del Comitato di garanzia sull'ammissibilità del referendum.
- Entro 5 gg dalla pronuncia il Comitato di garanzia comunica l'esito della decisione al Sindaco;
- Entro 5 gg dalla comunicazione il Sindaco emana ordinanza di ammissione del referendum;
- Nei successivi 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza vengono raccolte le firme di sottoscrizione della proposta di referendum;
- Entro 5 gg dalla chiusura della raccolta firme il Comitato promotore consegna al Comitato di garanzia i moduli contenenti le firme autenticate;
- Entro 5 gg dalla ricezione dei moduli il Comitato di garanzia verifica l'esito della raccolta;
- Il Comitato dà immediata comunicazione dell'esito della verifica al Sindaco, che convoca il Consiglio in via straordinaria. Il Consiglio comunica la sua decisione al Comitato di garanzia e al Comitato promotore.
- A questo punto il Sindaco indice i referendum, fissandone la data almeno 45 giorni dopo il decreto di indizione.

COMPONENTI COMITATO DI GARANZIA:

- Entro il 15 dicembre: Presentazione richiesta per inserimento nell'elenco dei Garanti.
- Entro il 20 dicembre: sorteggio componenti Comitato dei Garanti.

LISTE, SEZIONI E CERTIFICATI ELETTORALI:

- Entro gli 8 gg precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum, vanno consegnati agli elettori i certificati elettorali.

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE:

- Entro i 20 gg precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum i partiti o i gruppi fanno richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale.
- Entro i 15 gg precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum la Giunta Comunale assegna gli spazi.

DESIGNAZIONE PRESIDENTI DI SEGGIO:

- Entro i 30 gg precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum si possono presentare le domande per svolgere le funzioni di Presidente di seggio.
- Entro i 10 gg precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum il Sindaco nomina i Presidenti di seggio (previo sorteggio).

DESIGNAZIONE SCRUTATORI:

- Entro i 10 gg precedenti la data fissata per lo svolgimento dei referendum il Sindaco nomina gli scrutatori (previo sorteggio).

VALIDAZIONE OPERAZIONI DI SCRUTINIO:

- Entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, l'ufficio elettorale verifica le risultanze dello scrutinio.
- Entro le 24 ore successive il Comitato di garanzia con il Sindaco ed il Segretario comunale verifica la legalità delle operazioni di voto.

ESITO DEL REFERENDUM:

- Entro 60 gg il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale per deliberare sull'esito del voto.
- Entro 30 gg il Consiglio Comunale adotta la delibera conseguente.